

R.P.U. 77/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - dott. Alessandro Nastri | Presidente |
| - dott. Francesco Angelini | Giudice |
| - dott.ssa Francesca Grotteria | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato in data 20.12.2023 da BARBARA CAZZANIGA (C.F. CZZBBR73L67E951S), residente in Terni, Strada di San Martino 96/B ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale dei difensori, avv.ti Vincenzo Massimiliano Di Fiore e Paola Anna Lacorte, i quali la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura speciale allegata al ricorso; esaminata la documentazione ad esso allegata;

vista l'integrazione documentale e la relazione integrativa depositata, su richiesta del giudice delegato, dal Gestore nominato in data 10.01.2024;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 20.12.2023;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali della debitrice (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), CCII del medesimo articolo, corrispondente alla residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Terni, Comune coincidente con la sede del Tribunale adito;

ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale *“per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”*;

ritenuto che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII, il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona del dott. Paolo Fratini;



ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), in capo alla ricorrente, atteso che, sulla stessa grava un'esposizione debitoria pari a circa € 817.411,17 (principalmente sorti nei confronti del creditore mutuante ipotecario - soddisfatto solo in parte all'esito della vendita forzata dell'immobile, tuttora adibito a residenza familiare, poiché acquistato dalla figlia convivente della mutuataria, Beatrice Cucchetto, nel giugno 2022 -, oltre che riconducibili alla fideiussione prestata in favore della società Fibasi s.a.s., ora sottoposta a liquidazione giudiziale, della quale era socia accomandante), complesso debitorio al quale occorre aggiungere altresì il compenso dell'OCC e dei legali incaricati per il ricorso in esame e che, dall'altro lato, la ricorrente percepisce attualmente un reddito mensile netto (quale lavoratrice dipendente a tempo indeterminato presso la Società "PROGRESSO VENDING S.R.L." con mansioni di "addetta alla contabilità" con stipendio mensile netto pari a circa € 1.200,00;

considerato che la ricorrente è altresì titolare del diritto di proprietà su un compendio immobiliare composto da civile abitazione e autorimessa sito in Valdidentro (SO), in via Alle Fornaci, identificato al NCEU del predetto comune al Foglio 49, Particella 832, Sub. 17 e 26, con valore stimato dall'OCC, in base ai dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.), in circa € 150.000,00 (v. pp. 23-26 della relazione e suo all. 14) ed in relazione al quale la debitrice dichiara e documenta (v. all. 15) di aver già ricevuto una proposta di stipula di contratto di locazione con canone mensile pari ad € 350,00 mensili (inferiore, dunque, ai valori O.M.I. riportati dall'OCC alla p. 26 della relazione, recanti un importo minimo di € 407,90 mensili);

rilevato, infine, che la ricorrente non è titolare di beni mobili registrati (v. visura PRA, all. 16) ed è intestataria di conti correnti (alcuni dei quali attualmente cointestati con l'ex-marito, sig. Francesco Cucchetto, dichiarato fallito in data 26/07/2018) recanti un complessivo saldo non superiore ad € 2.500,00 quanto alla semi-quota di spettanza della debitrice;

ritenuto, quindi, che il patrimonio della ricorrente è palesemente insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di essa gravanti;

rilevato che trattasi di lavoratrice dipendente priva della qualifica di imprenditore commerciale;

ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie, anche nei confronti degli Enti locali e dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Terni e Riscossione) e di aver analizzato le risultanze dell'accesso ai dati contenuti nella Centrale Rischi di Banca di Italia (all. 27 e 28 alla relazione);

considerato, quanto alla determinazione della quota stipendiale non compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII che la debitrice, in base ad un elenco ritenuto congruo dall'OCC, ha stimato l'importo delle spese necessarie al mantenimento della propria famiglia in complessivi € 1.364,72, dettagliando in apposita tabella i relativi importi (v. p. 15 ss. della relazione e all. 7, 8 e 13);

ritenute complessivamente congrue le spese stimate dalla ricorrente per provvedere alle proprie esigenze di vita, tenuto conto della composizione del nucleo familiare e delle spese periodiche, debitamente documentate, sullo stesso gravanti;



considerato, a riguardo, che la debitrice è madre di due figlie, di cui una, di anni 21, lavoratrice dipendente e studentessa universitaria, proprietaria dell'immobile adibito a residenza familiare ma onerata del relativo mutuo, e l'altra di anni 18, studentessa di scuola media superiore e che, in funzione del loro mantenimento, riceve un importo mensile pari ad € 1.000,00 dall'ex marito, sig. Francesco Cucchetto;

ritenuto, tuttavia, che dall'importo mensile da riservare alla disponibilità della ricorrente in funzione del mantenimento del nucleo familiare merita di essere detratta la somma di € 163,43, appostata per gli oneri condominiali relativi agli immobili siti nel Comune di Valdidentro (SO), in quanto, una volta aperta la presente procedura, il pagamento dell'IMU e delle utenze saranno a diretto carico della stessa - e non, invece, della ricorrente - attesa l'inclusione del compendio immobiliare nella procedura di liquidazione;

ritenuto, in definitiva, che il limite stipendiale non ricompreso nella liquidazione deve essere pari a complessivi € 1.200,00 (con acquisizione alla procedura dell'eventuale eccedenza - che, allo stato, è sostanzialmente pari a zero - e con autonoma considerazione della tredicesima e quattordicesima mensilità al pari delle altre, da acquisire, quindi, solo se riconosciute alla debitrice dal proprio datore in misura superiore a detto importo);

ritenuto che, allo stato, deve ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni della debitrice, incluso il predetto complesso immobiliare sito nel Comune di Valdidentro (SO), in relazione al quale è rimessa al giudice delegato, in sede di approvazione del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII, ogni determinazione, anche in via d'urgenza, circa la possibile concessione in locazione dello stesso nelle more della vendita competitiva;

considerato che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b, CCII, il gestore designato dall'OCC, dott. Paolo Fratini, può essere nominato liquidatore dal Tribunale, atteso che risulta iscritto sia nell'elenco dei Gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, sia all'Albo nazionale di cui all'art. 356 CCII (v. Trib. Torino, 11 maggio 2023, in IlCaso.it);

considerato, sotto ulteriore versante, che il compenso spettante al dott. Fratini, sia quale OCC, che in veste di liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese da questi anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura (nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 - v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre 2023), mentre, come correttamente prospettato nella relazione del Gestore ad esso allegata, il compenso spettante ai difensori/advisor che hanno assistito il debitore nella presentazione dell'esaminata domanda non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII, né potendosi ritenere inclusa tra le spese menzionate dall'art. 277 CCII, sia perché la *rubrica legis* si riferisce ai "crediti posteriori" (e non già anteriori) sorti "*in occasione o in funzione della liquidazione*" sia perché, in ogni caso, non potrebbe considerarsi in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza del debitore nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (così Trib. Genova, 10 novembre 2023; v. anche Trib. Ascoli Piceno, 13 luglio 2023; Trib. Torino 03 agosto 2023; Trib. Forlì, 28 settembre 2023);

dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

P.Q.M.



- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di BARBARA CAZZANIGA (C.F. CZZBBR73L67E951S);
 - **nomina** giudice delegato la dott.ssa Francesca Grotteria;
 - **nomina** liquidatore il dott. Paolo Fratini;
 - **ordina** a BARBARA CAZZANIGA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
 - **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni;
 - **dispone** che il liquidatore provveda senza indugio alla notifica della sentenza al debitore;
 - **dispone** che il liquidatore provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cui notificherà la presente sentenza ex art. 272 CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;
 - **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **18.03.2024**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, II periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
 - **ordina**, per i beni immobili facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;
 - **dispone** che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato.
- Si comunichi alla ricorrente e al liquidatore nominato.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/01/2024.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Francesca Grotteria)

Il Presidente
(dott. Alessandro Nastri)

